

PROVINCIA DI MANTOVA

ATTO DIRIGENZIALE n° PD / 879 13/06/2014

SETTORE AMBIENTE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AUTORITA'
PORTUALE

INQUINAMENTO E PIANO RIFIUTI, ENERGIA

ISTRUTTORE: ACERBI ARIANNA

OGGETTO:

ORDINANZA AI SENSI DELL'ART.244 D.L.GS 15272006 E S.M.I. DI INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SUPERAMENTO DELLE CONCENTRAZIONI SOGLIA DI CONTAMINAZIONE. SITO DI INTERESSE NAZIONALE LAGHI DI MANTOVA E POLO CHIMICO. CONTAMINAZIONE DA MERCURIO IN AREA VERSALIS SPA AREA "L".

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE,
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AUTORITÀ PORTUALE

PREMESSO che:

il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio con il D.M. 07/02/03 "PERIMETRAZIONE DEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI LAGHI DI MANTOVA E POLO CHIMICO" ha individuato le aree da sottoporre ad interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza d'emergenza, bonifica, ripristino ambientale e attività di monitoraggio e che l'area omogenea L (situata nella zona II) dello Stabilimento Versalis SpA, rientra nella perimetrazione del Sito di interesse nazionale "Laghi di Mantova e Polo Chimico".

Presso il Petrolchimico di Mantova sono stati attivi per circa 35 anni, dal 1957 al 1991, gli impianti per la produzione di Cloro, Soda caustica, Idrogeno e altri derivati del cloro. La capacità produttiva presso il reparto cloro-soda era di circa 120.000 tonnellate di Cloro/anno. La produzione del cloro e della soda caustica per via elettrolitica in detti impianti utilizzava il sistema a celle a catodi di mercurio; già all'epoca della sua adozione tale tecnologia era obsoleta e molto più impattante rispetto ad altre tecnologie disponibili, come le celle a diaframma (affinata negli anni a partire già dal 1900) e, a partire dagli anni '70', le celle a membrana. La relazione tecnica dei periti del Pubblico Ministero (Mara – Carrara) nel procedimento penale n. 2375/01 pendente avanti al Tribunale di Mantova definisce così la tecnologia a catodo di mercurio: "L'impiego di questa tecnologia consente di ottenere una soluzione di Soda caustica pura al 50%, ma esso comporta pesanti impatti, ambientale e sanitario, determinati dai reflui di processo contenenti Mercurio che causano l'inquinamento dei diversi comparti dell'ambiente (aria, suolo, sottosuolo, acque superficiali e di falda) e lungo la catena alimentare; inoltre, questo processo comporta consumi di energia maggiori di circa il 15%, rispetto alla medesima produzione con il processo attraverso celle a diaframma." Gli impianti cloro soda, essendo entrati in produzione nel 1957, erano già stati ampiamente ammortizzati dalla società nei primi anni '70.

Fra le tante criticità ambientali di questa tecnologia, già obsoleta ai tempi della installazione degli impianti, c'è il problema dei reflui contenenti mercurio, derivanti

dall'impianto di trattamento acque di salamoia esaurita (*spent brine*) in fondo linea all'impianto cloro-soda. Dal 1957 al 1972 tali fanghi, non trattati (*"a basso tenore di mercurio"*) venivano rilasciati nei reflui della rete fognaria industriale e scaricati da questa in corpo idrico superficiale, in assenza di normativa ambientale che ne disciplinasse il regime.

Dal 1972, con un graduale adeguamento alle emanande normative ambientali, le acque contaminate da mercurio, provenienti dall'impianto cloro-soda, venivano convogliate in una vasca per essere concentrate e trattate in un decantatore Dorr, dove formavano fanghi ad elevato tenore di mercurio, che venivano posti in contenitori metallici sigillati e posti a dimora, affogati nel cemento, in vasche all'interno dello stabilimento. Questa soluzione fu adottata come rudimentale depurazione dei reflui che consentisse di rispettare i limiti imposti, dapprima dalla L.R. n.48 del 19 agosto 1974, entrata in vigore ai primi di settembre del 1976, e poi della L.319/1976, entrata in vigore nel 1979, la cosiddetta "Legge Merli". Documentazione ufficiale di queste procedure è data dalla apertura, da parte di Montedison, di una commessa, ES.0635/610220 – 8/75 *"Interro e gettata per fusti fanghi Hg"*, citata alla nota Versalis prot. DIR n. 356/2013, agli atti presso la Provincia con prot. n. 50899/2013.

Nella relazione tecnica allegata alla nota di Montepolimeri S.p.A. prot. n. 100/D/AE/sg dell'8/07/1983 indirizzata a Regione Lombardia avente ad oggetto "Legge Regionale 7.06.80 n.94 – Discariche esaurite – Stabilimento di Mantova" si riporta *"... il fango, con un tenore di mercurio variabile tra 1 e 4 %, viene raccolto in fusti metallici della capacità di 200 litri. L'accumulo di fusti (ca. 500 all'anno) ha costituito nel tempo un problema sempre più pesante sia per il numero dei fusti sia per il loro deterioramento. L'argomento fu esaminato con l'Ufficio di Igiene del Comune di Mantova, e nell'inverno '75-'76, non esistendo un sistema di smaltimento più valido, si decise di intombare i fanghi in vasche di cemento"*.

I fusti contenenti fanghi, nel numero di circa 1800, sono stati inseriti all'interno di due vasche in calcestruzzo, di dimensioni utili di 15 x 25 m e di 15 x 19,80 m, di profondità circa 2 m dal piano campagna, con una platea di fondo di 15 cm di calcestruzzo a q.li 3 di cemento T325, con pareti laterali di calcestruzzo delle stesse caratteristiche di spessore di circa 30 cm. I bidoni furono collocati aperti (per evitare scoppi incontrollati?) sul fondo, e gli spazi tra fusto e fusto vennero riempiti con una colata di calcestruzzo a q.li 1,5 fino a completo intasamento; successivamente il tutto fu coperto con una soletta in calcestruzzo

a q.li 3 delle spessore di 20 cm. La soletta rimaneva ad 1 m dal piano campagna. La quota iniziale fu ripristinata con uno strato di circa 1 m di riporto.

Con nota prot.176/D DP/ del 19/9/80 Montedison ha provveduto alla denuncia, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 7.6.1980 n.94 di 5 discariche esaurite presenti nello stabilimento di Mantova, tra le quali una denominata "*Vasca in cemento per fanghi mercuriosi di Zona II (fg.74 mapp.10 in parte) contenente fanghi (in fusti metallici) con tenore di mercurio pari al 1-4%*" e successivamente, con raccomandata prot.n.100/D/AE/sg del 08/07/1983 avente oggetto "*Legge Regionale 7.6.80 n.94. Discariche esaurite stabilimento di Mantova*" Montepolimeri Spa – Stabilimento di Mantova, ha trasmesso alla Regione Lombardia la già citata relazione tecnica relativa a "*Intombamento fanghi mercuriosi in vasche di cemento*". All'interno della suddetta relazione viene dichiarata la presenza di **due** vasche in cemento contenenti circa 1800 fusti di fanghi mercuriosi, provenienti dal trattamento del refluo derivante dall'impianto cloro-soda. Alla relazione sono allegati planimetrie dalle quali si evince l'esatta ubicazione di dette vasche (ovvero in prossimità dell'incrocio tra strada A e strada 1 e 2 in zona II, nell'area ora denominata L).

Nella Conferenza dei Servizi Decisoria relativa al SIN "Laghi di Mantova e Polo Chimico" del 31/07/2009, è stato evidenziato che, per la discarica esaurita in zona L, "*Attesa la presenza di fusti contenenti mercurio nelle due vasche in calcestruzzo che non garantiscono una sufficiente impermeabilità delle strutture si chiede all'Azienda la rimozione dei medesimi rifiuti. Nelle more della realizzazione degli interventi sopra indicati si ritiene necessaria la realizzazione di un Piano di monitoraggio ambientale per le varie matrici coinvolte (terreni, aria e acque di falda) finalizzato a garantire la tutela della salute degli operatori e della popolazione. Tale piano dovrà essere trasmesso alle Autorità locali Competenti (ASL, ARPA, Provincia)*".

nel 2011, in ottemperanza alle richieste avanzate dalla Conferenza di Servizi del 31/07/2009, Polimeri Europa, gestore del sito di industriale all'interno del quale è ricompresa la già citata Area L all'epoca dei fatti di cui si tratta, ha prima provveduto a realizzare delle prospezioni elettromagnetiche a induzione e ground penetrating radar per la caratterizzazione dei terreni superficiali nell'intorno della discarica, e successivamente, in corrispondenza delle "anomalie" evidenziate dalle indagini georadar, ha effettuato 3 sondaggi con escavatore in tre punti esterni alle due vasche di discarica, oltre a 2 sondaggi inclinati a carotaggio continuo e 3 piezometri intorno alle vasche.

Come comunicato con nota prot. DIR n.142/2011 del 19/05/2011 di Polimeri Europa, agli atti presso la Provincia con prot.n. 27923 del 23/05/2011: "*... durante gli scavi è stata*

rinvenuta una terza vasca interrata in cemento, coperta da una soletta in calcestruzzo dello spessore di circa 10 cm, dentro la quale è stata rilevata la presenza di fusti. La vasca suddetta ha una superficie di circa 150 m² (15 m x 10 m) e una profondità di circa 140 cm, ... ad una prima analisi, la vasca sembrerebbe della stessa tipologia delle due adiacenti descritte nella denuncia effettuata da Montedison il 19/09/1980 ai sensi della L.R.94/80..."

La terza vasca rinvenuta non risulta quindi essere mai stata autorizzata né denunciata ai sensi della Legge Regionale n.94 del 7/06/1980.

In data 30/05/2011, con nota prot.n. 74650, agli atti presso la Provincia con prot.n. 30580 del 6/06/2011, ARPA Lombardia, Dipartimento di Mantova comunicava: “ *...tenuto conto del cattivo stato di manutenzione della terza vasca, non denunciata ai sensi della L.R.94/80 ... si ritiene che la Ditta debba procedere ai sensi dell’art.240 e 242 del D.l.gs. 152/06 e s.m.i. con la messa in sicurezza d'emergenza mediante la rimozione della vasca e dei rifiuti in essa contenuti ...*”.

In data 27/06/2011, con nota prot. n. 20797/TRI/DI , agli atti presso la Provincia con prot.n. 35808 del 30/06/2011, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare richiamava: “*La Conferenza di Servizi decisoria del 31 luglio 2009 aveva richiesto, a codesta Azienda, come intervento di messa in sicurezza, di: rimuovere i fusti contenenti mercurio ubicati nelle due vasche in calcestruzzo in zona L ...*”.

Già in data 17 giugno 2011, con nota prot. DIR n.184/2011, agli atti presso la Provincia con prot.n.34592 del 23/06/2011, avente ad oggetto: “*Rimozione materiali contenuti nella vasca rinvenuta in area L*”, Polimeri Europa comunicava: “ *... a partire dall’8 luglio 2011 avranno inizio le attività di rimozione e smaltimento dei materiali contenuti nella vasca ...*”.

Con nota successiva, prot. DIR n.202/2011 del 4/07/2011, agli atti presso la Provincia con prot.n.36972 del 06/07/2011, avente ad oggetto: “*Rimozione materiali contenuti nella vasca rinvenuta in area L: invio certificati analitici*”, la medesima Polimeri Europa, allegando i referti di cui all’oggetto commentava: “*Le analisi chimiche confermano, per il materiale rinvenuto all’interno dei fusti, la natura di fango mercurioso che non è in alcun modo correlabile con le produzioni attuali o passate della Polimeri Europa...*”.

Con nota prot. DIR n.310/2011 del 5/10/2011, agli atti presso la Provincia con prot.n. 52012 del 6/10/2011, avente ad oggetto: “ *Rimozione delle 2 vasche già denunciate da Montedison ai sensi della L.R. 94/80*” Polimeri Europa comunicava: “*Polimeri Europa ha già comunicato con nota prot. DIR n. 181/2011 del 16/06/2011 e con nota prot. DIR n. 201/2011 del 1/07/2011 ... la propria intenzione di procedere, se tecnicamente fattibile,*

alla rimozione delle 2 vasche sopraccitate. A tal fine Polimeri Europa ha incaricato Syndial S.p.A., specializzata nelle attività di bonifica, di effettuare ... la verifica dello stato della soletta e dei fusti ... A seguito delle verifiche effettuate, che hanno evidenziato come l'intervento sia tecnicamente possibile e sostenibile sia dal punto di vista ambientale che sotto il profilo della salute e sicurezza, con la presente polimeri europa conferma che sarà effettuata la rimozione in via definitiva delle due vasche già denunciate da Montedison ...

“

Con nota prot. DIR n.49/2012 del 20/01/2012, agli atti presso la Provincia con prot.n.3482 del 27 gennaio 2012, Polimeri Europa provvedeva a inoltrare documentazione varia relativa al SIN, contenente fra gli altri il progetto di ARCADIS *“Intervento di rimozione vasche interrato Montedison Area L”*.

Successivamente, Polimeri Europa inviava varie note (non si ritiene sostanziale citarle tutte per esteso) relative alle fasi di rimozione e smaltimento dei rifiuti della terza vasca non denunciata, comprensive dei formulari rifiuti, e comunicava ulteriormente a proposito della rimozione della vasca non autorizzata, con nota prot. DIR n. 108/2012 del 16 marzo 2012, agli atti presso la Provincia con prot.n.12186 del 21 marzo 2012, che *“ ... si è proceduto alla rimozione delle pareti e del fondo in calcestruzzo della [terza] vasca nonché dello strato di terreno immediatamente a contatto con la vasca ...”*.

ARPA provvedeva a verificare l'efficacia degli interventi di rimozione della terza vasca, non autorizzata, con le attività di sopralluogo, campionamento e analisi in contraddittorio con la Ditta, riscontrando, con la nota prot. ARPA 57647 del 26 aprile 2013 agli atti presso la Provincia con prot. PEC 19670 in medesima data: *“ ... dalla valutazione complessiva dei risultati ottenuti sia da ARPA che dalla Ditta non risultano valori analitici superiori ai limiti di legge. In relazione alle attività eseguite, si ritiene pertanto che gli interventi di rimozione della terza vasca di area L siano stati efficaci”*.

La Conferenza di Servizi decisoria del 25/07/2013, convocata presso il Ministero della Tutela del Territorio e del Mare, come da verbale adottato con Decreto 4510/TRI/DI/B del 2/10/2013, trasmesso con nota prot.005132/TRI del 2/10/2013, agli atti con prot. 47658 del 9/10/2013, ha deliberato la presa d'atto della nota ARPA di cui al punto precedente, ritenendo pertanto efficaci gli interventi di rimozione della terza vasca in area L, non oggetto della autorizzazione in sanatoria di cui alla richiesta nota prot.176/D DP/ di Montedison del 19/9/80.

Con la medesima nota di cui sopra prot. 57647 del 26/04/2013, agli atti presso la Provincia con prot. PEC 19670 del 26/04/2013, ARPA provvedeva a trasmettere la “Validazione dei risultati analitici relativi alle indagini effettuate presso le vasche in area L” in cui si legge: *“Sul terreno adeso alla parete esternamente alla vasca 2, era presente un’evidenza che è stata oggetto di campionamento (campione PS1); i risultati hanno fatto registrare sia per ARPA (306 mg/kg SS) che per la Ditta (385 mg/kg SS), una concentrazione di Mercurio abbondantemente eccedente il limite di legge, **testimoniando la compromissione del terreno circostante le vasche**”.*

In base a questi elementi risulta una contaminazione in atto e la necessità di procedere alla bonifica dei luoghi, considerato che le vasche non garantiscono attualmente il confinamento dei rifiuti ivi contenuti e esiste un concreto pericolo di una ulteriore diffusione degli stessi nelle matrici ambientali.

Pertanto la citata Conferenza di Servizi decisoria del 25/07/2013, convocata presso il Ministero della Tutela del Territorio e del Mare, come da verbale adottato con Decreto 4510/TRI/DI/B del 2/10/2013, trasmesso con nota prot.005132/TRI del 2/10/2013, agli atti con prot. 47658 del 9/10/2013 *“ritiene di dover procedere alla approvazione per fasi del progetto ‘INTERVENTI DI RIMOZIONE DELLE VASCHE INTERRATE MONTEDISON IN AREA L’ trasmesso da Versalis S.p.A. con nota 49/2012 del 20/01/2012. La conferenza di Servizi decisoria DELIBERA di ritenere approvabile il suddetto progetto limitatamente alla fase di rimozione delle vasche interrato e lo scotico dei primi 50 cm dell’area impronta con le seguenti prescrizioni ... (vedi)”.*

In data 16/10/2013, con nota prot. PEC 48763, la Provincia di Mantova ha provveduto a comunicare alle Ditte Edison, Versalis e Syndial: *“Avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 legge 241/90 e s.m.i. e dell’art. 244 D.L.gs. 152/2006 finalizzato alla individuazione del responsabile del superamento concentrazioni soglia di contaminazione. Sito di Interesse Nazionale laghi di Mantova e Polo Chimico – discariche fanghi mercuriosi area L”.*

DATO ATTO che:

Edison ha prodotto istanza di accesso agli atti con nota dell’8/11/2013, agli atti presso la Provincia con prot. PEC n. 52091 dell’11/11/2013, evasa in data 26/02/2014 con nota prot. PEC 8775;

Edison S.p.A. ha fatto ricorso contro l'avvio procedimento di cui sopra, con ricorso n. 59041 notificato lo scorso 23/12/13 avanti al TAR Brescia;

al ricorso al TAR di cui al punto precedente erano allegati:

- accordo intersocietario fra Eni s.p.a. - EniChem s.p.a. e Edison Spa - Montecatini s.p.a. di transizione di controversia, sottoscritto dall'amministratore delegato Giulio del Nonno per conto di Edison, e dal presidente del Consiglio di Amministrazione Alberto Mario Ferrari per conto di Montecatini s.p.a. in data 3 marzo 2003, nel quale si riporta : " ... sono escluse soltanto tre richieste di parte Eni di manleva di Enichem s.p.a. per pretese di terzi in materia ecologico-ambientale, da essa avanzate nell'arbitrato in termini anch'essa peraltro oggetto di disputa tra le parti sulla base della dedotta di quanto al riguardo convenuto all'art. 6.1, lettera d) della Convenzione e riprodotto nelle lettere di apporto, formulate come segue e relative a: (i) "Risarcimento del danno ambientale richiesto, i sensi dell'art. 18, L. 349/1986, da parte del Ministero dell'Ambiente per le compromissioni prodotte dalla attività produttiva dal 1976 all'agosto 1990, in particolare per l'effettuazione di scarichi idrici nel fiume Mincio con inquinanti superiori ai limiti di legge (con particolare riferimento al mercurio...)" (doc.2);

- l'atto di transazione tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e Edison spa, sottoscritto in data 19 ottobre 2005, nel quale si afferma: "A tacitazione di ogni pretesa di risarcimento del danno ambientale di cui all'art. 18 della L.349/86 derivato, direttamente o indirettamente, dallo scarico di reflui dallo stabilimento chimico sito in Mantova, loc. Frassine, nel corpo idrico costituito dal Canale ex Sisma per tutto il periodo dall'inizio dell'attività dell'impianto fino alla data del 2 giugno 1989, la Società Edison corrisponderà, sul competente capitolo del bilancio dello Stato in entrata a favore del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ... [omissis]" (doc3).

PRESO ALTRESÌ ATTO delle note:

- Versalis del 30 ottobre 2013, Prot.DIR 356/2013, agli atti presso la Provincia con prot. n.50899 del 31 ottobre 2013, avente ad oggetto "Avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 Legge 241/90 e s.m.i. e dell'art.244 D.L.gs.152/06 finalizzato alla individuazione del Responsabile del superamento Concentrazione Soglia di Contaminazione Sito di Interesse Nazionale Laghi di Mantova e Polo Chimico – discariche fanghi mercuriosi area L";

- Syndial del 18 novembre 2013, PROGR-MN prot. 33/2013/AC, agli atti presso la Provincia con prot. PEC n. 53490 del 20/11/2013 avente ad oggetto "Avvio del

procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 Legge 241/90 e s.m.i. e dell'art.244 D.L.gs.152/06 finalizzato alla individuazione del Responsabile del superamento Concentrazione Soglia di Contaminazione Sito di Interesse Nazionale Laghi di Mantova e Polo Chimico – discariche fanghi mercuriosi area L”;

- Versalis del 3 dicembre 2013, Prot.DIR/n. 404/2013, agli atti presso la Provincia con prot. n. 56872 del 10/12/2013, e del relativo allegato *“Contaminazione da diossine e mercurio, tracciabilità delle origini”*, dove in particolare dalla pag.15 alla pag. 39 si fa una attenta disamina della situazione dell’Area L”.

CONSIDERATO che:

-lo stabilimento di Mantova oggi denominato VERSALIS SPA fino al 1989 è stato gestito dalle società del gruppo Montedison spa (Edison, Montedison, Montedipe, Montepolimeri ecc.), oggi Edison spa; dal 1989 ad oggi è stato invece gestito dalle società del gruppo Enichem (Enimont e ECP Enichem Polimeri Srl), oggi confluita in Syndial s.p.a. e che la proprietà dello stabilimento è attualmente in capo a VERSALIS SPA;

-esiste, come descritto in premessa, per l’area “L”, un progetto *per “Interventi di rimozione vasche interrato Montedison Area L”*, elaborato da ARCADIS per conto di Syndial, trasmesso da Polimeri Europa con nota Prot.DIR n.49/2012 del 20/01/2012, agli atti presso la Provincia con prot. n. 3482 del 27 gennaio 2012 – nella nota di trasmissione, fra l’altro, si afferma *“ ... quanto sopra in coerenza con gli impegni assunti dalla Azienda e con l’obiettivo di accelerare l’avvio delle operazioni di bonifica anche su aree per cui la contaminazione è riconducibile esclusivamente a Montedison (oggi Edison S.p.A.)”*,

-tale progetto è stato valutato positivamente da ARPA Lombardia, Dipartimento di Mantova (nota prot.67681 del 17/05/2013, agli atti presso la Provincia con prot.PEC n.23913 del 20/05/2013);

-tale progetto è stato dichiarato *“approvabile ... limitatamente alla fase di rimozione delle vasche interrato e lo scotico dei primi 50 cm dell’area impronta con le seguenti prescrizioni ... (vedi)”* dalla Conferenza di Servizi decisoria del 25/07/2013, convocata presso il Ministero della Tutela del Territorio e del Mare, come da verbale adottato con Decreto 4510/TRI/DI/B del 2/10/2013, trasmesso con nota prot.005132/TRI del 2/10/2013, agli atti con prot. 47658 del 9/10/2013.

-eventuali controversie afferenti le considerazioni riportate in premessa riguardo a transazioni e accordi tra le Aziende ovvero fra Aziende e Ministero dell’Ambiente e della

Tutela del Territorio dovranno essere risolte in diverse e più opportune sedi, non potendo pregiudicare l'iter amministrativo di bonifica, così come definito dal D.L.gs. 152/2006 e s.m.i.;

-è prioritaria l'esigenza di avviare il prima possibile gli interventi di messa in sicurezza e bonifica, tutelando così l'ambiente e la salute umana, anche in considerazione dell'ingente quantitativo di mercurio e altri inquinanti contenuto nelle vasche , e ritenuto altresì che la Provincia abbia comunque l'obbligo di procedere in virtù delle conoscenze ad oggi disponibili e degli atti depositati e presenti negli archivi provinciali;

-per quanto estesamente descritto, la responsabilità del constatato supero delle CSC per il parametro mercurio è totalmente ascrivibile a Montedison, autrice della richiesta a Regione Lombardia di autorizzazione in sanatoria delle due vasche di area "L" contenenti fanghi ad elevato tenore di mercurio negli anni 80-83, e non è in nessun modo imputabile una eventuale corresponsabilità a Versalis, attuale proprietaria del sito, dato che il passaggio societario che ha portato all'attuale assetto inizia nel 1989, quando le vasche erano state da tempo definitivamente riempite, chiuse e autorizzate in sanatoria come *"discariche esaurite"*;

- al di là della attuale evidenza del supero della CSC per il parametro mercurio, la bonifica andrà comunque realizzata in quanto già prevista dalla Conferenza dei Servizi Decisoria relativa al SIN "Laghi di Mantova e Polo Chimico" del 31/07/2009, nella quale è stato evidenziato che, per la discarica esaurita in zona L, *"Attesa la presenza di fusti contenenti mercurio nelle due vasche in calcestruzzo che non garantiscono una sufficiente impermeabilità delle strutture si chiede all'Azienda la rimozione dei medesimi rifiuti. Nelle more della realizzazione degli interventi sopra indicati si ritiene necessaria la realizzazione di un Piano di monitoraggio ambientale per le varie matrici coinvolte (terreni, aria e acque di falda) finalizzato a garantire la tutela della salute degli operatori e della popolazione. Tale piano dovrà essere trasmesso alle Autorità locali Competenti (ASL, ARPA, Provincia)"* ;

- tale necessità è una conseguenza obbligata della inadeguatezza dell'opera complessiva realizzata negli anni intorno al 1975: già per le conoscenze dell'epoca, appare evidente come lo spessore delle fondazioni rispetto al peso dei materiali collocati (1800 fusti di circa 200 l l'uno) , il materiale utilizzato (calcestruzzo privo di impermeabilizzazioni), la tecnica di riempimento (calcestruzzo fluido versato su bidoni aperti, che ha causato la fuoriuscita di materiale nell'intorno dei bidoni, come dimostrato dalle indagini preliminari effettuate) in particolare se la si confronta con la consistente quantità di mercurio posta in queste

“discariche”, siano del tutto inadeguate. Le soluzioni tecniche adottate a suo tempo dalla Società Montedison erano già da subito insufficienti, come le attuali evidenze dimostrano, a garantire il corretto confinamento nel tempo del rifiuto contenuto nelle vasche (ancorché autorizzate con una sanatoria da parte di Regione Lombardia). Non furono utilizzate le migliori tecniche disponibili ai tempi della realizzazione delle opere, quando per contro la estrema pericolosità del mercurio era già ampiamente nota.

DATO ATTO che:

ai sensi del c.3 dell'art.244 del D.L.gs 152/06 e s.m.i., l'ordinanza deve essere notificata anche al proprietario del sito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.253 e che la proprietà dello stabilimento di Mantova, in cui si trova l'ex impianto cloro soda, è attualmente in capo a Versalis SPA, con sede legale in San Donato Milanese, P.za Boldrini 1, come da nota prot.DIR n.123/2012 del 05/04/12, con la quale Versalis SPA ha comunicato la variazione della denominazione sociale da Polimeri Europa SPA in Versalis S.p A.;

VISTI:

- l'art.244 del D.L.gs 152/06 e s.m.i., che prevede che competa alle Province la diffida con ordinanza motivata al responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del titolo V, Parte 4^ del suddetto decreto;

- l'art.107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.L.gs.267 del 18/08/2000;

-la nota del Ministero dell'Ambiente prot. 23588/Tri/DI del 22/07/2012 prot.75885 del 31/05/2011, con la quale detto Dicastero richiede alla Provincia di Mantova l'attivazione delle procedure previste dall'art. 244 relativamente alla contaminazione da mercurio in area ex Polimeri Europa S.p.A. ;

-la nota del Direttore Generale della D.G. per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 9051/TRI DIV VIII del 2603/2014, agli atti presso la Provincia con prot. PEC 13755 del 27/03/2014.

IDENTIFICA

la Società Montedison, ora EDISON S.p.A. - con sede legale in Milano Foro Buonaparte 31, come responsabile dell'evento di superamento delle CSC di cui alla Tabella 1

(Colonna B) Allegato 5, Titolo V, Parte 4 del D.Lgs. 152/06 e per il parametro mercurio, di cui alla nota ARPA prot. 57647 del 26/04/2013, agli atti presso la Provincia con prot.PEC 19670 del 26/04/2013,

DISPONE

che la presente ordinanza sia da notificare anche al proprietario del sito, Versalis SPA, con sede legale in San Donato Milanese, P.za Boldrini 1, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.253. ai sensi del c.3 dell'art.244 del D.L.gs 152/06 e s.m.i.;

ORDINA

alla Società EDISON SPA - con sede legale in Milano Foro Buonaparte 31 - e a tutti i legali rappresentanti pro tempore succedutisi a partire dal 1957, a provvedere ai sensi del titolo V, Parte 4 del D.L.gs.152/06 e s.m.i. ad adempiere a tutte le attività e prescrizioni previste dall'art.242 e 244 del D.L.gs.152/06 e s.m.i., relativamente al supero delle CSC di cui alla Tabella 1 (Colonna B) Allegato 5, Titolo V, Parte 4 del D.Lgs. 152/06 per il parametro mercurio (Hg). La Ditta, al fine di poter procedere con la massima tempestività, dovrà attenersi al progetto elaborato da ARCADIS per conto di Syndial, trasmesso da Polimeri Europa con nota Prot.DIR n.49/2012 del 20/01/2012, agli atti presso la Provincia con prot. n. 3482 del 27 gennaio 2012 *“Interventi di rimozione delle vasche interrato in area L”* già valutato da ARPA Lombardia Dipartimento di Mantova e ritenuto *“approvabile ... limitatamente alla fase di rimozione delle vasche interrato e lo scortico dei primi 50 cm dell'area impronta con le seguenti prescrizioni: ...”* dalla Conferenza di Servizi decisoria tenutasi presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare in data 25 luglio 2014, e al relativo cronoprogramma delle attività.

AVVERTE

che in caso di inottemperanza a quanto previsto dalla presente ordinanza, oltre alle conseguenze penali di cui all'art.650 c.p., ai sensi dell'art.250 del D.L.gs.152/06 e s.m.i., qualora neppure il proprietario dell'area o altro soggetto interessato provveda, gli interventi che risultassero necessari ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo V della Parte Quarta del D.L.gs.152/06 e s.m.i., saranno adottati dall'amministrazione competente in danno ai soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate. Inoltre, in caso di inadempimento

alla presente ordinanza trova applicazione l'art.253 del medesimo decreto, che stabilisce che l'intervento costituisce onere reale sui siti contaminati.

Il presente provvedimento è emanato in virtù delle conoscenze ad oggi disponibili e degli atti depositati e presenti negli archivi provinciali. La Provincia si riserva pertanto la possibilità, in relazione a modificazioni del quadro conoscitivo, di emettere ulteriori atti e/o provvedimenti.

Ai sensi dell'art.3, c.4 della Legge 07/08/1990 n.241, si comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di notifica.

Mantova 13 giugno 2014

Dirigente del Settore Ambiente,
Pianificazione Territoriale,
Autorità Portuale
(*Arch. Giancarlo Leoni*)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e successive modifiche e integrazioni